

REGOLAMENTO (CEE) N. 1989/93 DEL CONSIGLIO
del 19 luglio 1993

recante modifica del regolamento (CEE) n. 619/71 che fissa le norme generali per la concessione dell'aiuto per il lino e la canapa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 19 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 619/71⁽²⁾ l'aiuto orfettario per il lino tessile viene concesso per una metà al produttore e per l'altra metà al trasformatore; che l'importo dell'aiuto per questo tipo di lino, fissato dal regolamento (CEE) n. 1558/93⁽³⁾ per la campagna 1993/1994 è nettamente superiore a quello delle campagne precedenti, per compensare la soppressione dell'aiuto per i semi di questo lino a decorrere da detta campagna; che, dato che l'aiuto per i semi era pagato al trasformatore, la suddivisione dell'aiuto totale per il lino tessile tra gli operatori economici, secondo il criterio attuale, si troverebbe chiaramente modificata a vantaggio dei produttori;

considerando che una siffatta nuova suddivisione rischierebbe di portare ad un aumento artificioso delle superfici comunitarie; che conviene dunque mantenere la suddivi-

sione precedente; che lo scopo voluto può essere raggiunto prevedendo di concedere il 25 % dell'aiuto per il lino tessile al produttore ed il 75 % al trasformatore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 619/71 è sostituito dal seguente testo :

- 2. Per il lino destinato principalmente alla produzione di fibre, l'aiuto viene concesso per un quarto al produttore e per tre quarti alla persona fisica o giuridica che ha stipulato con il produttore, anteriormente a una data da stabilirsi, un contratto ai termini del quale essa ottiene la proprietà delle paglie di lino. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile alle paglie di lino raccolte a decorrere dal 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BOURGEOIS

¹⁾ GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/93 (GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 26).

²⁾ GU n. L 72 del 26. 3. 1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2059/84 (GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 6).

³⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 28.